

COMUNE DI PAESE
Provincia di Treviso

Collegio dei REVISORI DEI CONTI

Parere ai sensi dell'art. 239, lett. b) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

OGGETTO: Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019

Richiamato l'articolo 193, comma 2 del TUEL il quale stabilisce che:

*“ Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo”.

esaminata la proposta di deliberazione consiliare da assumersi ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs n.267/2000, in base alla quale l'Ente deve:

- assicurare il permanere degli equilibri generali di bilancio, attraverso il ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- ripianare eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art.194 del D.Lgs n.267/2000;
- adottare le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

visto che alla proposta di deliberazione:

- è allegata specifica relazione nella quale si dà atto che, dall'analisi effettuata sulla situazione finanziaria e sugli equilibri generali di Bilancio, non emergono situazioni per le quali l'Ente sia obbligato ad attivare l'operazione di riequilibrio della gestione;
- si dà atto che la verifica degli equilibri di Bilancio è stata predisposta sulla scorta dei dati contabili forniti dai Responsabili di Area e Settore, ognuno per la parte di propria competenza;

valutato che, conseguentemente per effetto del permanere degli equilibri di Bilancio:

- non vi è la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione 2019-2021 né in termini di competenza né in termini di cassa finalizzate al ripristino degli equilibri;
- non vi sono gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

- risulta adeguato il FCDE accantonato in sede di risultato di amministrazione 2018 e di bilancio di previsione 2019-2021;

dato atto che i Responsabili dei Servizi non hanno segnalato l'esistenza di debiti fuori bilancio e di passività potenziali;

visto l'art.239 comma 1- lettera b) del D.Lgs. n.267/2000 in merito all'obbligatorietà per il Revisore di rendere il proprio parere sulla verifica degli equilibri di bilancio;

visto i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Finanziario;

accertato che la proposta è correttamente redatta e dà riscontro in ordine a quanto previsto dall'art.193 – comma 2 del D.Lgs n.267/2000;

il Collegio

esprime

il proprio **parere favorevole** sulla proposta di delibera consiliare relativa al verifica del permanere degli equilibri del bilancio 2019-2021.

Paese, 24 luglio 2019

Il Collegio dei Revisori

Elvira Alberti

Gianbattista Rossetti

Danilo Capone